

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 333-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1969

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla Commissione prevista dalla Convenzione per la pesca nel Nord Atlantico dell'8 febbraio 1949 e del Protocollo relativo alle misure di controllo di detta Convenzione, adottati a Washington il 29 novembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — La terza Commissione permanente Affari esteri ha esaminato nella seduta del 12 marzo 1969 il disegno di legge presentato il 19 novembre 1968 dal Ministro degli Affari esteri (di concerto con quello della Marina mercantile), inteso a proporre la ratifica e l'esecuzione di due Protocolli proposti dalla « Commissione internazionale » costituita in applicazione dell'articolo II della Convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949 e resa esecutiva da parte italiana con legge 30 luglio 1952, n. 1092.

Come è ricordato nella relazione governativa, in virtù di detta Convenzione le acque non territoriali dell'Atlantico Nord-Occidentale sono state suddivise in cinque zone di pesca, una delle quali riservata agli Stati Uniti ed al Canada, le altre quattro aperte all'attività degli altri Paesi contraenti, ivi compresa l'Italia che dalla Convenzione ha potuto così trarre una cospicua e quanto mai opportuna integrazione alla ridotta pescosità delle proprie acque territoriali e delle zone di pesca mediterranee.

Ambedue i Protocolli di cui ora si chiede la ratifica, redatti in lingua inglese e depositati in Washington presso il Governo degli Stati Uniti, sono stati aperti alla firma il 29 novembre 1965, e successivamente sono stati sottoscritti (nel previsto termine di 14 giorni) oltrechè dall'Italia dai seguenti Paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania Federale, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e URSS.

I due Protocolli sono connessi ed interdipendenti, nel senso che con il primo di essi in ordine di tempo (adottato dalla citata Commissione con risoluzione del 7 giugno 1963) s'introduce la facoltà della Commissione stessa di proporre, anche di propria iniziativa, misure di controllo nazionale e internazionale in alto mare al fine di assicurare l'applicazione della Convenzione nelle zone di pesca dell'Atlantico Nord-Occidentale, e si prevede che tali misure di controllo entrino in vigore dopo la ratifica di tutti i Paesi contraenti; mentre con il secondo Protocollo

(successivamente adottato con risoluzione della Commissione in data 6 giugno 1964) si propone la modifica organica delle procedure per l'entrata in vigore delle proposte della Commissione (comprese — ovviamente — quelle considerate nel Protocollo precedente), prevedendosi che esse divengano efficaci non più con l'espresso assenso dei Paesi contraenti come è attualmente stabilito, bensì con la mancata opposizione alle proposte stesse nel termine di sei mesi dalla notifica che ne venga fatta a ciascun Paese interessato. In caso poi di opposizione, le proposte della Commissione entreranno egualmente in vigore dopo altri 60 giorni per i Paesi non oppositori, salvo che l'opposizione non coinvolga la maggioranza dei Paesi interessati, nel qual caso le proposte della Commissione non acquisteranno efficacia per nessuno dei contraenti.

Premesso questo, il relatore deve rilevare la necessità che nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame venga invertito l'ordine di enunciazione dei due Protocolli, ponendo alla lettera *a*) il Protocollo relativo alle misure di controllo e alla lettera *b*) il Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte della Commissione, in quanto questo secondo Protocollo (come si è detto) presuppone logicamente l'altro e — per quanto riguarda la procedura del tacito assenso o dell'opposizione — lo assorbe e supera, come dettagliatamente si dimostrerà in seguito.

Conseguentemente anche il titolo andrà modificato, invertendo l'ordine di enunciazione dei due Protocolli: ed analoga inversione andrà operata all'articolo 2 del disegno di legge, nonchè nell'ordine di stampa dei due Protocolli allegati.

Si ritiene anche di suggerire che, sia nel titolo sia all'articolo 1, la dizione « nord Atlantico » sia sostituita con quella « Atlantico nord-occidentale », che — oltre ad essere la traduzione completa del termine inglese « North west Atlantic » usato nella Convenzione di Washington — è quella usata anche nella relazione governativa al disegno di legge.

Infine, laddove nel titolo ed all'articolo 1 del disegno di legge si parla di Protocolli

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« adottati a Washington il 29 novembre 1965 » si ritiene opportuno suggerire che le parole « adottati a Washington » siano sostituite da quelle « datati da Washington » in quanto il 29 novembre 1965 non fu la data in cui la Commissione proponente ebbe ad adottare i Protocolli, bensì la data convenzionale attribuita ai Protocolli (come in essi previsto) in coincidenza col giorno in cui vennero aperti alla firma dei Paesi contraenti: firma che, per l'Italia in particolare, avvenne solo il 13 dicembre 1965.

* * *

Ciò premesso, si ritiene opportuno offrire qui di seguito il raffronto tra i testi che sono oggetto della proposta di modifica: con la doverosa avvertenza che la traduzione italiana qui fornita non può, ovviamente, assumere alcun carattere ufficiale.

Viene anzitutto l'aggiunta prevista dal primo dei due Protocolli al paragrafo 5 dell'articolo VIII della Convenzione di Washington:

testo attualmente in vigore:

5. La Commissione può, dopo aver consultato tutti i Comitati, trasmettere al Governo depositario proposte ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, che riguardino l'area della Convenzione nel suo insieme.

aggiunta che si propone:

« e può anche, su propria iniziativa, proporre misure di controllo nazionale e internazionale in alto mare al fine di assicurare la applicazione della Convenzione e delle norme in vigore in essa contenute ».

Con lo stesso Protocollo si propone altresì di modificare il paragrafo 8 dello stesso articolo VIII della Convenzione, con l'aggiunta seguente:

testo attualmente in vigore:

8. La proposta entrerà in vigore per tutti i Governi contraenti quattro mesi dopo la data in cui saranno state ricevute dal Governo depositario le notifiche dell'assenso

di tutti i Governi contraenti che partecipano al Comitato o ai Comitati per la sottoarea o le sottoaree alle quali si riferisce la proposta.

aggiunta che si propone:

« o, in caso di proposte fatte in base al paragrafo 5, da parte di tutti i Governi contraenti ».

Subentra a questo punto il secondo dei due Protocolli, il quale — come si è già accennato — propone una nuova procedura per l'entrata in vigore delle proposte della Commissione, ed a tale scopo prevede il rimaneggiamento completo dei paragrafi 7 ed 8 dell'articolo VIII della Convenzione: rimaneggiamento che coinvolge la stessa modifica proposta dal Protocollo precedente per il medesimo paragrafo 8. In altre parole: il secondo protocollo non modifica solo il testo attuale di detto paragrafo, ma altresì quello risultante dalla modifica fattane dal primo Protocollo. Se così non fosse, il testo definitivo del paragrafo 8 risulterebbe incomprensibile.

Si veda comunque il raffronto tra il testo attuale della Convenzione e quello proposto, per i paragrafi 7 ed 8 dell'articolo VIII, dal secondo dei due Protocolli:

testo attualmente in vigore:

7. I Governi contraenti notificheranno al Governo depositario la loro accettazione della proposta, ed il Governo depositario notificherà ai Governi contraenti ogni assenso che gli viene comunicato, nonchè la data in cui esso lo ha ricevuto.

8. La proposta entrerà in vigore per tutti i Governi contraenti quattro mesi dopo la data in cui saranno state ricevute dal Governo Depositario le notifiche dell'assenso di tutti i Governi Contraenti che partecipano al Comitato o ai Comitati per la sottoarea o le sottoaree alle quali si riferisce la proposta (*).

(*) *Aggiunta al paragrafo 8 proposta dal primo Protocollo:*

« o, in caso di proposte fatte in base al paragrafo 5, da parte di tutti i Governi contraenti ».

nuovo testo proposto:

« 7. (a) Ogni proposta fatta dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 1 o 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutti i Governi contraenti sei mesi dopo la data della notifica da parte del Governo depositario che trasmette la proposta ai Governi contraenti, salvo quanto qui diversamente previsto.

(b) Qualora un Governo contraente facente parte di un Comitato o dei Comitati per la sotto-area o per le sotto-aree a cui la proposta si applica, o un Governo contraente, nel caso di proposta fatta ai sensi del paragrafo 5, presenta obiezioni al Governo depositario a qualsiasi proposta entro sei mesi dalla data della notificazione della proposta del Governo depositario, la proposta non entrerà in vigore per alcun Governo per un ulteriore periodo di sessanta giorni. Al che qualsiasi altro Governo contraente facente parte di un Comitato o dei Comitati in questione, o qualsiasi altro Governo contraente, in caso di proposta fatta ai sensi del paragrafo 5, può similmente sollevare obiezione prima della scadenza dell'ulteriore periodo di sessanta giorni, oppure entro trenta giorni dopo la ricezione della notifica di una obiezione da parte di un altro Governo contraente fatta entro questo ulteriore periodo di sessanta giorni, limitatamente alla data che viene per ultima. La proposta entrerà in vigore per tutti i Governi contraenti, eccetto che per quei Governi che abbiano presentato obiezioni, alla fine del termine o dei termini prorogati per le obiezioni. Se, tuttavia, le obiezioni sono state presentate dalla maggioranza dei Governi contraenti che fanno parte del Comitato o dei Comitati interessati, o dalla maggioranza dei Governi contraenti in caso di proposta fatta ai sensi del paragrafo 5, la proposta non entrerà in vigore a meno che uno o tutti i Governi contraenti — ciò nondimeno — concordino fra di loro di renderla efficace ad una data convenuta.

(c) Qualsiasi Governo contraente che abbia fatto obiezioni a una proposta può in

qualsiasi momento ritirare l'obiezione, e la proposta, nei confronti di tale Governo, diventerà efficace immediatamente se la proposta è già in vigore, o (in caso diverso) al momento in cui diventerà efficace in base alle disposizioni del presente articolo ».

« 8. Il Governo depositario notificherà a ciascun Governo contraente, immediatamente dopo la ricezione, ogni obiezione e ogni ritiro di obiezione, e l'entrata in vigore di qualsiasi proposta ».

È facile rilevare dal raffronto che il nuovo testo dei paragrafi 7 ed 8, oltre a prevedere una soluzione sostanzialmente diversa della materia, la distribuisce in modo del tutto diverso tra i due paragrafi. Nulla resta del vecchio testo del paragrafo 8: ed al nuovo testo non si saprebbe davvero come *appiccicare* l'aggiunta prevista dal primo dei Protocolli.

D'altra parte è evidente che l'ipotesi introdotta dal primo dei Protocolli con l'aggiunta più volte citata al paragrafo 8 (« in caso di proposte fatte in base al paragrafo 5 ») è stata trasportata di peso alla lettera (b) del nuovo paragrafo 7: e perciò risulterebbe superfluo conservarla nel testo definitivo del paragrafo 8.

Con questi chiarimenti, il relatore — tenuto conto del parere favorevole emesso dalla 7^a Commissione permanente — in adempimento del mandato affidatogli dalla Commissione di merito, raccomanda l'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti già illustrati e qui di seguito precisati, ed esprime la convinzione che le pattuizioni internazionali di cui si chiede la ratifica siano pienamente consone all'interesse dell'Italia per un ordinato e controllato regime di pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale, e tali da assicurare una migliore funzionalità degli organismi previsti dalla Convenzione di Washington dell'8 febbraio 1949.

OLIVA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla Commissione prevista dalla Convenzione per la pesca nel nord Atlantico dell'8 febbraio 1949 e del Protocollo relativo alle misure di controllo di detta Convenzione, adottati a Washington il 29 novembre 1965

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Washington il 29 novembre 1965, per la modifica dei paragrafi 5, 7 e 8 dell'articolo VIII della Convenzione per la pesca nel Nord Atlantico dell'8 febbraio 1949:

a) Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte della Commissione prevista dalla Convenzione;

b) Protocollo relativo alle misure di controllo.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo II del Protocollo indicato *sub a)* e all'articolo III del Protocollo indicato *sub b)*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle misure di controllo della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nonché del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla Commissione prevista da detta Convenzione, datati da Washington il 29 novembre 1965

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, datati da Washington il 29 novembre 1965, per la modifica dei paragrafi 5, 7 e 8 dell'articolo VIII della Convenzione dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale:

a) Protocollo relativo alle misure di controllo;

b) Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte della Commissione prevista dalla Convenzione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è stata data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo III del Protocollo indicato *sub a)* ed all'articolo II del Protocollo indicato *sub b)*.

(Seguono Allegati A e B nel nuovo ordine proposto dalla Commissione).

PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE NORTHWEST
ATLANTIC FISHERIES, RELATING TO MEASURES OF CONTROL

The Governments parties to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries signed at Washington under date of February 8, 1949, which Convention, as amended, is hereinafter referred to as the Convention, desiring to provide for national and international measures of control on the high seas for the purposes of ensuring the application of the Convention and the measures in force thereunder, agree as follows:

Article I

Paragraph 5 of Article VIII of the Convention is amended by adding the following:

“ and may also, on its own initiative, make proposals for national and international measures of control on the high seas for the purposes of ensuring the application of the Convention and the measures in force thereunder ”.

Article II

Paragraph 8 of Article VIII of the Convention is amended by adding the following:

“ or, in the case of proposals made under paragraph 5 above, from all Contracting Governments ”.

Article III

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or approval or for adherence on behalf of any Government party to the Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date on which instruments of ratification or approval have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America, on behalf of all the Governments parties to the Convention; provided, however, that Article II of this Protocol shall enter into force only if the Protocol Relating to Entry into Force of Proposals adopted by the Commission, done at Washington on November 29, 1965, has not entered into force and shall, in such case, continue in force only until that Protocol enters into force.

3. Any Government becoming a party to the Convention after this Protocol enters into force shall adhere to this Protocol, such adherence to be effective on the same date that such Government becomes a party to the Convention.

4. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the Convention of all ratifications and approvals deposited and adherences received and of the date this Protocol enters into force.

Article IV

1. The original of this Protocol shall be deposited with the Government of the United States of America, which Government shall communicate certified copies thereof to all the Governments signatory or adhering to the Convention.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

In witness whereof the undersigned, having deposited their respective powers, have signed this Protocol.

Done at Washington this twenty-ninth day of November 1965, in the English language.

For Canada:

C.S.A. RITCHIE Dec. 13, 1965

For Denmark:

TORBEN RØNNE Dec. 1st, 1965

For the Federal Republic of Germany:

K. H. KNAPPSTEIN Dec. 8th, 1965

For France:

BRUNO de LEUSSE Dec. 13th, 1965

For Iceland:

PETUR THORSTEINSSON Dec. 7, 1965

For Italy:

SERGIO FENOALTEA Dec. 13, 1965

For Norway:

HANS ENGEN Dec. 13, 1965

For Poland:

E. DROZNIAK Dec. 13, 1965

For Portugal:

VASCO VIEIRA GARIN Dec. 13, 1965

For Spain:

MERRY del VAL Dec. 8th, 1965

For the Union of Soviet Socialist Republics:

A. DOBRYNIN Dec. 2, 1965

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

PATRICK DEAN Dec. 8, 1965

For the United States of America:

BURDICK H. BRITTIN Dec. 2, 1965

ALLEGATO B

PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE NORTHWEST
ATLANTIC FISHERIES RELATING TO ENTRY INTO FORCE OF PROPOSALS
ADOPTED BY THE COMMISSION

The Governments parties to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries signed at Washington under date of February 8, 1949, which Convention, as amended, is hereinafter referred to as the Convention, desiring to facilitate the entry into force of proposals adopted by the Commission, agree as follows:

Article I

Paragraphs 7 and 8 of Article VIII of the Convention shall be amended to read as follows:

“ 7. (a) Each proposal made by the Commission under paragraphs 1 or 5 of this Article shall become effective for all Contracting Governments six months after the date on the notification from the Depositary Government transmitting the proposal to the Contracting Governments, except as otherwise provided herein.

(b) If any Contracting Government participating in the Panel or Panels for the sub-area or sub-areas to which a proposal applies, or any Contracting Government in the case of a proposal made under paragraph 5 above, presents to the Depositary Government objection to any proposal within six months of the date on the notification of the proposal by the Depositary Government, the proposal shall not become effective for any Government for an additional sixty days. Thereupon any other Contracting Government participating in the Panel or Panels concerned, or any other Contracting Government, in the case of a proposal made under paragraph 5 above, may similarly object prior to the expiration of the additional sixty-day period, or within thirty days after receiving notice of an objection by another Contracting Government made within such additional sixty days, whichever date shall be the later. The proposal shall become effective for all Contracting Governments, except those Governments which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, objections have been presented by a majority of Contracting Governments participating in the Panel or Panels concerned, or by a majority of all Contracting Governments in the case of a proposal made under paragraph 5, the proposal shall not become effective unless any or all of the Contracting Governments nevertheless agree as among themselves to give effect to it on an agreed date.

(c) Any Contracting Government which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal shall become effective with respect to such Government, immediately if the proposal is already in effect, or at such time as it becomes effective under the terms of this Article.

8. The Depositary Government shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection and of each withdrawal of objection, and of the entry into force of any proposal”.

Article II

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or approval or for adherence by any Government party to the Convention.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. This Protocol shall enter into force on the date on which instruments of ratification or approval have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America, from all the Governments parties to the Convention.

3. Any Government becoming a party to the Convention after this Protocol enters into force shall adhere to this Protocol, such adherence to be effective on the same date that such Government becomes a party to the Convention.

4. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the Convention of all ratifications or approvals deposited and adherences received and of the date this Protocol enters into force.

Article III

1. The original of this Protocol shall be deposited with the Government of the United States of America, which Government shall communicate certified copies thereof to all the Governments signatory or adhering to the Convention.

2. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

In witness whereof the undersigned, having deposited their respective powers, have signed this Protocol.

Done at Washington this twenty-ninth day of November 1965, in the English language.

For Canada:

C.S.A. RITCHIE Dec. 13, 1965

For Denmark:

TORBEN RØNNE Dec. 1st, 1965

For the Federal Republic of Germany:

K. H. KNAPPSTEIN Dec. 8th, 1965

For France:

BRUNO de LEUSSE Dec. 13th, 1965

For Iceland:

PETUR THORSTEINSSON Dec. 7, 1965

For Italy:

SERGIO FENOALTEA Dec. 13, 1965

For Norway:

HANS ENGEN Dec. 13, 1965

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

For Poland:

E. DROZNAK Dec. 13, 1965

For Portugal:

VASCO VIEIRA GARIN Dec. 13th, 1965

For Spain:

MERRY del VAL Dec. 8th, 1965

For the Union of Soviet Socialist Republics:

A. DOBRYNIN Dec. 2, 1965

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

PATRICK DEAN Dec. 8, 1965

For the United States of America:

BURDICK H. BRITTIN Dec. 2, 1965